

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 24/09/2024

FATTO

Parte ricorrente espone di aver in essere, con l'intermediario resistente, un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero e riferisce di aver manifestato l'intenzione di estinguerlo anticipatamente, richiedendo alla parte mutuante l'emissione del conteggio estintivo. Parte ricorrente contesta il conteggio ricevuto, nonché le clausole contrattuali applicate dall'intermediario (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis), sostenendo che esse sono redatte in modo non chiaro né comprensibile.

Parte ricorrente, pertanto, chiede il ricalcolo del piano di ammortamento, nonché il risarcimento danno, quantificato in euro 41.468,07, pari alla rivalutazione richiesta dalla banca in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario resiste alla pretesa. Ricostruisce il meccanismo di rivalutazione contrattualmente previsto, sostenendo che le clausole corrispondenti sono redatte in modo chiaro e comprensibile e, pertanto, sono valide ed efficaci. A supporto delle proprie affermazioni cita diverse pronunce giurisprudenziali.

La parte ricorrente deposita una memoria di replica, con cui insiste nelle proprie domande ed argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

La tipologia dei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero forma oggetto di un nutrito contenzioso, che – nel tempo – ha coinvolto anche la Corte di Giustizia europea, l'autorità giudiziaria ordinaria e quella amministrativa preposta alla tutela dei consumatori e del mercato.

In questo contesto si è consolidato un orientamento secondo il quale alcune delle clausole riportate nella tipologia contrattuale in discorso difettano del requisito della chiarezza e della comprensibilità. La censura investe segnatamente quelle clausole che disciplinano il meccanismo della indicizzazione, che trova applicazione sia in occasione dell'estinzione anticipata del contratto, sia su base periodica con riferimento ai conguagli semestrali.

In particolare, secondo l'orientamento in questione il meccanismo c.d. "di doppia conversione", enunciato in contratto in modo equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori, in contrasto con la disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo. Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 30 aprile 2014, C-26/13), dalla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva appena citata discende la valutazione in termini di abusività della clausola, suscettibile pertanto di essere dichiarata nulla *ex officio*, ai sensi dell'art. 36 c. cons.

A puro titolo esemplificativo si vedano Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, in causa C-51/17; Cass. 31 agosto, 2021, n. 23655; Provvedimento AGCM n. 27214/2018; Collegio di Coordinamento, n. 5866/15; Collegio di Napoli, n. 3363/22.

Pur consapevole dell'esistenza di alcuni precedenti discordanti, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento ora riferito. Da ciò consegue che le clausole contenute negli artt. 7 e 7 bis del contratto stipulato tra le parti sono da qualificarsi nulle.

Per l'effetto, tenuto conto del principio nominalistico ex art. 1277, comma 1, c.c., l'intermediario è tenuto ad effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi di correttezza, trasparenza ed equità. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata, di cui è stata dichiarata la nullità.

Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, posto che non vi è alcuna evidenza circa il pregiudizio subito; tra l'altro, non risulta avvenuta l'estinzione anticipata del rapporto, né che il ricorrente abbia sostenuto l'esborso ivi indicato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione del conteggio di anticipata estinzione, nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO